	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 29 e 30 settembre 2016 Giovanni Fantozzi – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

**PROGETTI DI LEGGE REGIONALE DI PARTICOLARE INTERESSE**



Progetto di legge n. 2872 della Regione Emilia-Romagna, di iniziativa della consigliera Luciana Serri ed altri. Presentato 1° luglio 2016.

## **ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA**

L'obiettivo della proposta di legge è quello di contrastare l'abbandono dei terreni e delle produzioni agricole, mantenere e incrementare la produttività dei terreni, dei fabbricati e delle aziende agricole e favorire il ricambio generazionale in agricoltura. Uno dei problemi più rilevanti che incontrano soprattutto i giovani imprenditori che vogliono avviare un'impresa agricola, soprattutto in territorio montano, è infatti quello della frammentazione fondiaria che rende assai difficoltoso costituire unità minime poderali compatibili con coltivazioni o allevamenti economicamente remunerativi. E' stato calcolato che su 30 mila campi coltivati circa 100 mila siano incolti.

Il pdl interviene su questo delicato tema cercando di favorire l'incontro della domanda di terra ai fini dell'impianto e dello sviluppo dell'impresa agricola con quello della proprietà di terreni e fabbricati di servizio. Lo strumento operativo principale del pdl per tentare di avvicinare agricoltori e proprietari, nonché di favorire il recupero delle terre incolte o abbandonate, è la cosiddetta Banca della terra (art. 2): si tratta in sostanza di una banca dati informatica contenente l'elenco dei terreni, aziende e fabbricati agricoli disponibili per l'affitto e la concessione, o sottoposti a provvedimenti di sequestro o confisca, nonché dei terreni considerati incolti o abbandonati, da assegnare a imprenditori che si impegnino a gestirli secondo un piano di sviluppo aziendale o di gestione forestale.

Considerate le implicazioni non secondarie sul piano dei diritti di proprietà regolati dal codice civile, la banca della terra trova una copertura nell'ordinamento nell'ormai datata legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

Inoltre, il pdl si muove sulla linea già tracciata da altre Regioni che in questi ultimi anni hanno legiferato sulla banca della terra. Risultano essere state approvate leggi in materia della Lombardia, del Veneto, della Toscana, della Sicilia, del Molise e dell'Umbria.

Attraverso la Banca della terra si ritiene possibile aumentare la visibilità dell'offerta di terreni, aziende e fabbricati, superando le limitazioni attuali legate a barriere geografiche e alla frammentazione fondiaria.

La banca dati è costituita da tre categorie di beni: la prima categoria è costituita da beni i cui proprietari, pubblici e privati, volontariamente ne cedono la conduzione a terzi, tramite la Banca della terra; la seconda categoria è rappresentata dai beni che vengono inseriti nella Banca della terra perché dichiarati abbandonati o incolti; la terza categoria riguarda i beni che vengono inseriti a seguito di un provvedimento di sequestro o confisca.

La banca dati informatica viene costituita mediante l'integrazione delle banche dati esistenti a livello regionale e statale che sono rilevanti ai fini anagrafici e territoriali e viene corredata da un'interfaccia per la consultazione pubblica di beni disponibili con le relative modalità di aggiudicazione.

Ai fini dell'assegnazione dei beni e in coerenza con le finalità della Banca della terra, l'articolo 3 identifica i criteri di priorità per favorire il ricambio generazionale, l'innovazione e l'agricoltura sostenibile. In particolare, costituiscono criteri di priorità l'età



inferiore ai 40 anni del richiedente, lo status di imprenditore agricolo o l'impegno ad assumere tale qualifica entro sei mesi dall'assegnazione del bene, l'espansione di un fondo già coltivato, l'impiego di modelli di agricoltura biologica ovvero di produzioni di qualità, la previsione di collaborazioni con startup innovative, ecc..

L'articolo 4 considera abbandonati o incolti i terreni agricoli che non sono destinati ad uso produttivo da almeno 5 anni, ad esclusione di quelli oggetti di impegni e vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale; i terreni, inoltre, già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell'ordinamento nazionale e regionale. Il censimento dei terreni incolti deve essere effettuato dai Comuni, o dalle associazioni dei Comuni, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici della Regione. I Comuni devono provvedere al censimento dei terreni incolti presenti nel proprio territorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo regionale previsto dall'articolo 6. L'avvenuto censimento è notificato ai proprietari e agli eventuale diritto, che possono presentare osservazioni, richieste di cancellazione o di gestione diretta entro i termini e con le modalità indicate nel regolamento regionale.

Successivamente al censimento, la Regione provvede all'approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale per la coltivazione dei terreni abbandonati e incolti presentato dai soggetti che facciano richiesta di assegnazione.

L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea o non onerosa dei terreni per il periodo di efficacia del piano di sviluppo aziendale.

L'articolo 6 disciplina i criteri del regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta entro 180 giorni dall'approvazione della legge, il quale deve prevedere, in particolare, criteri, per la gestione della Banca, le modalità di accesso ai dati, i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale, i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione dei terreni e dei beni inseriti nella Banca, i criteri per la determinazione dei canoni e le idonee garanzie a copertura del regolare pagamento, ecc..



Disegno di legge n. 215 della Regione Piemonte, di iniziativa della Giunta regionale. Presentato il 23 giugno 2016.

## **DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRENI**

Il progetto di legge della Regione Piemonte si prefigge obiettivi molto simili a quelli del pdl dell'Emilia-Romagna (recupero delle terre incolte, ricomposizione fondiaria e avvio di imprese agricole da parte di giovani imprenditori), ma differisce sostanzialmente nello strumento operativo: al posto della Banca della terra si prevede di favorire la creazione di associazioni fondiarie da parte di privati a cui affidare la gestione delle terre incolte o abbandonate.

“Il fenomeno dell’abbandono delle terre marginali montane e collinari – recita la relazione al ddl - è divenuto così evidente e spesso drammatico, nella maggior parte delle regioni. Le negative conseguenze paesaggistiche, fruibili e turistiche del fenomeno sono a tutti evidenti. S’impone dunque la ricerca di soluzioni per contrastare l’abbandono, il frazionamento fondiario, la perdita di efficienza e opportunità produttive, elementi tutt’altro che trascurabili in una regione come il Piemonte il cui territorio è in maggioranza costituito da aree montane e collinari. In considerazione delle ristrettezze di bilancio in cui versano gli enti pubblici, l’unico sistema in grado di assicurare autonomia e futuro ai sistemi produttivi agro-forestali collinari e montani è rappresentato dalla gestione associata dei proprietari, i quali, con la messa in comune dei fondi, riescono a costituire superfici di dimensioni tali da poter essere redditizie per una attività agricola. Tale processo è favorito dal fatto che negli ambienti collinari e montani anziché tendere all’omologazione dei processi e conseguentemente dei prodotti sul modello affermato in pianura, occorre saper valorizzare le differenze e i contrasti determinati dalle diverse situazioni ambientali e culturali: questo è naturalmente possibile solo con aziende di sufficiente ampiezza e ben condotte”.

Le associazioni fondiarie trovano ispirazione *nell’Association Foncière pastorale* e nei *Groupements pastoraux*, un’esperienza che in Francia pare avere dato buoni frutti. Negli ultimi cinque anni, su iniziativa individuale sono state costituite in Italia, e particolarmente in Piemonte, 12 Associazioni fondiarie con differenti risultati operativi. Queste esperienze, nel complesso positive, hanno indicato una possibile via da percorrere per affrontare il problema dello spopolamento montano e collinare e per la tutela, in quei territori, del settore produttivo primario. L’Associazione fondiaria è una libera associazione fra i proprietari dei terreni delle zone interessate, eventualmente, ma non necessariamente, patrocinata dal Comune. Le finalità sono il recupero funzionale delle superfici, la loro valorizzazione ambientale, e paesaggistica, a favore del multiuso del territorio.

La proposta comprende 13 articoli.

L’articolo 1 promuove, tra le finalità, il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti, riconoscendo nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili, in grado di favorire l’occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.



L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della legge che riguarda tutti i terreni di qualsiasi natura e destinazione agro-silvo-pastorale, fatti salvi i terreni soggetti a servitù pubblica .

L'articolo 3 definisce cosa si intende per terreno abbandonato o incolto e terreno silente per il quale non è noto il proprietario.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, si riconosce un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali. Stabilisce inoltre le modalità di riconoscimento regionale.

L'articolo 5 attribuisce ai Comuni il compito di promuovere una cultura associativa tra i proprietari dei terreni, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.

L'articolo 6 stabilisce tra le attività delle associazioni fondiarie, la gestione, la redazione e l'attuazione del piano di gestione, l'individuazione dei terreni silenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.


Gli articoli 7 e 8 stabiliscono norme particolari per il recupero dei terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari, idrogeologici e/o di incendio.

L'articolo 9 conferisce ai Comuni e unioni di Comuni la funzione di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate secondo le seguenti priorità: a) la ricomposizione fondiaria; b) il razionale sfruttamento del suolo; c) la maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo; d) la conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

L'articolo 10 prevede aiuti alle associazioni fondiarie riconosciute dalla Regione, ed in particolare: a) 500 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari; b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria. Inoltre, ai proprietari di terreni privati che aderiscano a una associazione fondiaria riconosciuta dalla Regione, è concesso un contributo una tantum nella misura massima di 500 euro per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni 15.

L'articolo 11 stabilisce le disposizioni di carattere finanziario. Si prevede uno stanziamento di 300 mila euro per l'anno 2016, 300 mila euro per l'anno 2017 e 300 mila euro per l'anno 2018.

L'articolo 12 prevede come clausola valutativa l'obbligo della Giunta regionale di trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge. L'articolo 13 abroga la legge regionale n. 61 del 17 ottobre 1979 (Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Firenze, 29 e 30 settembre 2016 Giovanni Fantozzi – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

Disegno di legge n. 215 della Regione Toscana, di iniziativa della Giunta regionale. Presentato il 23 giugno 2016.

**ASSISTENZA PER GLI OBBLIGAZIONISTI TOSCANI DANNEGGIATI DALLE CRISI BANCARIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 82 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2015)**

La Regione Toscana all'articolo 21 del collegato alla sua finanziaria del 28 dicembre 2015 aveva destinato la somma di 200 mila euro per l'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Toscana che avessero contratto obbligazioni e fossero state danneggiate dalle situazioni di crisi degli istituti bancari in seguito al riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).

Per accedere al contributo destinato alle persone fisiche residenti in Toscana, secondo quella norma occorreva possedere un valore dell'ISEE inferiore a 40 mila euro. Lo stesso articolo 21 rinviava ad una successiva deliberazione di Giunta la definizione delle condizioni e delle modalità di erogazione del contributo e stabiliva che tale deliberazione potesse prevedere che il contributo fosse corrisposto anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori.

Tale disposizione regionale era intervenuta prima che a livello nazionale fosse introdotto dal dl n. 59 del 2016 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore dei risparmiatori danneggiati investitori in banche in liquidazione) un indennizzo forfettario a favore dei risparmiatori danneggiati.

Con questo pdl la Regione Toscana interviene per coordinare il proprio intervento con la sopravvenuta normativa nazionale. Nel testo dell'articolo che sostituisce integralmente l'art. 21 della legge regionale n. 82 del 2015 viene confermata la somma di 200 mila euro per "azione risarcitoria o di tutela legale" a favore degli obbligazionisti residenti in Toscana. Viene però omissis ogni riferimento al reddito ISEE, in quanto il dl n. 59 del 2016, all'articolo 9, comma 1, definisce i requisiti di patrimonio mobiliare e di reddito che gli investitori devono possedere per poter accedere al fondo di solidarietà con erogazione diretta.

Inoltre viene esplicitamente previsto il coinvolgimento delle associazioni toscane dei consumatori e degli utenti rendendole parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti, indipendentemente che questi ultimi si siano rivolti ad associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2008, ovvero ad associazioni non iscritte al medesimo elenco, o anche a legali privati.

Del testo originario viene inoltre confermato il rinvio a successiva delibera di Giunta per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi.



Progetto di legge n. 171 della Regione Veneto, di iniziativa della consigliera Alessandra Moretti ed altri. Presentato il 22 luglio 2016.

## **INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEI RISPARMIATORI INTERESSATI DALLE CRISI DEL SISTEMA BANCARIO**

Il pdl in oggetto trae anch'esso spunto dalle crisi del sistema bancario e analogamente si propone di sostenere le persone che sono state danneggiate, senza però intervenire direttamente nel contenzioso risarcitorio. Scopo essenziale del provvedimento è quello di aiutare i risparmiatori che in conseguenza dei dissesti bancari si sono venuti a trovare in grande difficoltà economica, agevolandone, attraverso l'adeguamento dello strumento dell'ISEE, l'accesso alle prestazioni di carattere sociale erogate dalla Regione.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e la relativa disciplina statale che lo contempla prevede criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. In particolare l'ISEE determina il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che vanno assicurate in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, e ciò è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 2012.

Le Regioni non possono pertanto intervenire sulla determinazione e l'applicazione dell'indicatore (e quindi sulla individuazione e definizione delle sue componenti o sui parametri e modalità di applicazione), ma possono informare i diretti interessati sulla possibilità di un rapido adeguamento dell'ISEE attraverso l'autocertificazione. Inoltre possono definire la decorrenza degli effetti di tale dichiarazione e la conseguente determinazione o rideterminazione dell'ISEE per l'accesso e la fruizione delle prestazioni.

L'articolo 2 del pdl prevede che, al fine di favorire il più celere adeguamento dell'ISEE alla situazione del nucleo familiare interessato dai fenomeni delle crisi bancarie, la Giunta regionale promuova la conoscenza e l'utilizzo delle opportunità concesse dalla normativa in materia di adeguamento dell'ISEE in corso di esercizio e definisca la decorrenza degli effetti del suo utilizzo.

L'articolo 3 detta misure per garantire l'effettività di accesso alle prestazioni di carattere sociale, impegnando la Giunta regionale ad adottare tutti quei provvedimenti, compresa la riapertura dei termini dei bandi, per consentire ai soggetti che se ne sono avvalsi di poter concretamente accedere alle prestazioni sociali.

L'articolo 4 definisce le autocertificazioni da presentare per la determinazione del reddito a fini ISEE e la decorrenza degli effetti connessi.

L'articolo 5 stabilisce che la Giunta regionale riferisca al Consiglio regionale entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, e a seguire a cadenza bimestrale, sulle iniziative poste in essere e sullo stato di attuazione della legge.

L'articolo 6 (norma finanziaria) prevede un'integrazione delle risorse destinate al settore relativo ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia senza perciò sottrarre o ridimensionare alcun beneficio acquisito ma estendendolo anche a coloro che hanno perso tutto o comunque hanno visto depauperato il loro patrimonio al punto tale da poter rientrare nei tetti ISEE per le prestazioni sociali.